



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

La Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.26;

preso atto che le parti intendono proseguire il presente procedimento inteso allo svolgimento delle operazioni di vendita necessarie all'esecuzione della sentenza n. 2116/20 di scioglimento della comunione, pronunciata da questo Tribunale in data 8.7.20 nel procedimento R.G. n. 7162/18;

rilevato che, con la relazione depositata in data 8.4.25, il professionista delegato alla vendita, avv. Giuseppe Miria, ha riferito: che all'esito del tentativo di vendita del 29.7.24 il cespite denominato Lotto 2 è stato aggiudicato a _____ che, tuttavia, il ridetto aggiudicatario non ha provveduto nel termine di legge al versamento del saldo-prezzo sicché, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., egli è decaduto dall'aggiudicazione;

**

rilevato, altresì, che -come già evidenziato nell'Ordinanza resa in data 16.1.2025- la Sentenza n. 2116/20, che ha disposto la divisione mediante vendita e da cui trae origine il presente procedimento, è affetta da errore materiale in ordine al valore del terreno e che tale risulta trasposto nell'ordinanza di vendita;

evidenziato, più nel dettaglio, che -come evincibile dalla Consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio divisionale, il valore complessivo degli immobili è pari ad € 177.629,50, di cui € 138.757,50 per il fabbricato ed € 38.872,00 per i terreni (e non, quindi, € 38.270,00 come erroneamente riportato nella Sentenza e nell'Ordinanza di vendita);

rilevato, inoltre, che con Ordinanza dell'8.7.2025, emessa nel subprocedimento R.G. n. 7162-1/2018, in accoglimento dell'istanza formulata _____ il Tribunale di Palermo ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2116/2020 nella parte in cui non precisa che la vendita del compendio immobiliare in questione si riferisce non solo alla quota che compone la comunione ereditaria (ossia 4/6) ma anche alla ulteriore quota di 2/6 già in comunione tra i condividenti, coerentemente con quanto indicato in parte motiva;

ritenuto che, pertanto, anche l'ordinanza di vendita emessa nel presente procedimento va corretta in tal senso, occorrendo precisare che la vendita ha ad oggetto la piena proprietà degli immobili oggetto di comunione;

P.Q.M.

DICHIARA decaduto l'aggiudicatario, dal diritto di divenire proprietario del bene aggiudicato all'esito della vendita sopra indicata e la perdita della cauzione dallo stesso versata, pari ad € 13.300,00, che rimane acquisita alla procedura a titolo di multa;

DISPONE che l'Ordinanza di vendita depositata in data 4.7.23 sia corretta nel senso che la vendita concerne non già la quota pari a 4/6 degli immobili, bensì la piena proprietà degli stessi;

DISPONE che l'Ordinanza di vendita depositata in data 4.7.23 sia corretta nel senso che il valore dei terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Cefalù, al foglio 34, particelle nn°132-133-134-135-136-137-470 è pari ad € 38.872,00 (anziché € 38.270,00);

DISPONE che si proceda ad una nuova vendita, ferme le modalità della precedente vendita;

MANDA al delegato per la comunicazione del presente decreto all'aggiudicatario decaduto;
Palermo, 4.3.26

SI COMUNICHI ALLE PARTI E AL PROFESSIONISTA DELEGATO

La GIUDICE

Erika Ivalù Pampalone